

N. R.G. 2298/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**  
**-SEZIONE FERIALE LAVORO-**

Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta  
nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. R.G 2298-1/ 2019 ,

avente ad oggetto: *impugnazione provvedimento di depenamento dalle graduatorie –  
false dichiarazioni – decadenza ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000*

promosso

DA

[REDACTED] . RIENZI CARLO , giusta procura a margine del  
ricorso

-ricorrente-

CONTRO

**MIUR - USR LAZIO**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con i  
funzionari ex art. 417 *bis* c.p.c. dott.ssa SCIORTINO VINCENZA e LUPPI MARIA  
GRAZIA

-resistente-

NONCHE' CONTRO

**ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO PISACANE" DI PONZA** , in persona del  
legale rappresentante *pro tempore*, con il DS dott.ssa ANNA MARIA MASCI ex 417 *bis*  
c.p.c.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/08/2019 ha pronunciato la seguente



## ORDINANZA

Con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,  
[redacted] inserito nella III fascia della graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il profili di assistente amministrativo, triennio 2018/2021, ha chiesto:

1) la disapplicazione e/o l'annullamento del Decreto prot. n. 1117/VII.2 del 21.05.2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I. C. "Carlo Pisacane" con cui si è proceduto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DM 640/2017, al depennamento dalle graduatorie di III fascia ATA, alla risoluzione del contratto di lavoro ed alla decadenza dai benefici conseguiti in base all'esclusione della graduatoria, per aver reso dichiarazioni mendaci nel corso della procedura di inserimento nelle graduatorie di III fascia;

2) la disapplicazione e/o l'annullamento del Decreto prot. n. AOOUSPLT del 7.06.2019 emesso dal MIUR – USR Lazio Ufficio VIII – relativo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di I fascia a.s. 2019/2020 nella parte in cui non ha incluso il ricorrente;

e, per l'effetto, ordinarsi alle amministrazioni convenute il suo reinserimento nella graduatorie di III fascia con l'attribuzione del punteggio spettante e, conseguentemente, la sua reintegrazione ed il suo inserimento nelle graduatorie permanenti di I fascia.

Ha dedotto

-di essere stato assunto con contratto a tempo determinato del 10.09.2018 con scadenza al 30.06.2019 e di aver svolto le mansioni di assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo "Carlo Pisacane" di Ponza;

-che, il Dirigente Scolastico, in seguito a verifica ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, constatato che l'esponente aveva dichiarato di non aver riportato i carichi pendenti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA del 30.10.2017, gli notificava provvedimento di depennamento dalle graduatorie suddette e la decadenza ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000 dai benefici relativi nonché la risoluzione del rapporto di lavoro;

Il ricorrente, sotto il profilo del *fumus* ha eccepito

1) l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 7, 10, e 10 bis della L. n. 241/90; violazione degli artt. 7 e 8 del DM n. 640 /2017 nonché per il mancato rispetto delle forme e delle garanzie previste dall'art. 55 bis del DPR 165/2001 per i procedimenti disciplinari; per violazione degli artt. 93 e 94 del CCNL Scuola 2006-2009 nonché per violazione degli artt. 46, 47 e 71 del DPR 445/2000;



2) la tardività del deprezzamento dalle graduatorie di III fascia in quanto avvenuto a graduatorie già definitive;

3) la violazione degli artt. 2 e 3 del DM n. 64072017 nonché dell'art. 75 DPR n. 44572000 stante il carattere irrilevante della dichiarazione mendace ai fini dell'assunzione .

Sotto il profilo del *periculum* ha evidenziato il grave ed irreparabile pregiudizio rappresentato dalla mancanza di reddito posto che l'esclusione dalle graduatorie di III fascia non gli consentirà di lavorare sino al 2021, oltre alla impossibilità di essere inserito nelle graduatorie definitive del personale ATA di I fascia dell'Ambito Territoriale di Latina con perdita della possibilità concreta di essere stabilizzato, avendo egli maturato un'anzianità di almeno due anni di servizio.

Il MIUR, nel costituirsi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che oggetto del ricorso era l'impugnazione del provvedimento di decadenza emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Pisacane .

Si è altresì costituito in Giudizio l'I.C. Pisacane di Ponza, contestando con ampia memoria, tutto quanto dedotto e argomentato da controparte e insistendo per la legittimità del provvedimento di decadenza a fronte del mendacio; ha chiesto, pertanto, il rigetto integrale delle avverse pretese, in quanto destituite di fondamento in punto di diritto.

All'odierna udienza fissata per la discussione le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi; il giudice, all'esito della discussione, ha riservato la decisione.

\*\*\*\*\*

Il ricorso proposto da [redacted] appare fondato dovendo ritenersi sussistenti sia l'apparente fondatezza del diritto che il *periculum in mora* nei limiti di seguito esposti

1. L'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal MIUR va respinta.

Se non altro perché il ricorrente ha chiesto anche la disapplicazione e/o l'annullamento del Decreto prot. n. AOOUSPLT del 7.06.2019 emesso dallo stesso MIUR – USP Lazio Ufficio VIII – relativo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di I fascia a.s. 2018/2019.

In verità, almeno su tale parte della domanda, il Ministero -tramite i suoi funzionari ex art. 417 bis c.p.c.- è senz'altro legittimato contraddittore e ben avrebbe potuto (e dovuto)



prendere posizione, stante peraltro la delicatezza della materia e la complessità della questione posta all'attenzione del Giudicante.

2. Sul Fumus boni iuris

2.1 Con decreto prot. n. 1117/VII.2 del 21.05.2019 emesso dal DS dell'IC Pisacane di Ponza, il ricorrente è stato depennato dalle graduatorie di istituto di III fascia relativamente al profilo di assistente amministrativo, con risoluzione del contratto di lavoro e decadenza dai benefici conseguiti in base all'esclusione della graduatoria "per aver omesso dichiarazione circa la pendenza di un procedimento penale a suo carico"(cfr. doc. n. 2 all.to al fasc.lo IC Pisacane) ;

Il ricorrente è stato infatti escluso per aver dichiarato circostanze non rispondenti al vero in occasione della domanda di conferma/aggiornamento delle predette graduatorie per il triennio 2014/2017 presentata in data 30.10.2017, in particolare per aver omesso di dichiarare la presenza di un procedimento penale (all'epoca) pendente a suo carico.

2.2. Tanto premesso si osserva, in via preliminare, che la dichiarazione sostitutiva del privato ed il successivo controllo da parte dell'amministrazione, sono finalizzati, quanto meno nell'ambito in cui si verte, a far emergere reati o altri stati ostativi all'assunzione medesima, ma non ad effettuare un'indagine a tutto tondo sullo status dell'aspirante dipendente.

2.3. Nella situazione in esame è incontestato che il procedimento penale di cui il ricorrente è attualmente gravato (condanna non definitiva per il reato di cui agli artt. 416, 81 cpv 110 e 483 c.p. ) non sia – allo stato - di ostacolo alla stipula del contratto di lavoro con la pubblica amministrazione risultando tale condanna non ancora confermata in grado di appello secondo quanto stabilito dall'art. 1 L. n. 16/1992.

In specifico, il DM n. 640/2017 all'art. 3 rubricato "Requisiti generali di ammissione", al comma 3, lett. d) stabilisce che non possono partecipare alla procedura di formazione delle graduatorie di istituto e di circolo di III fascia "coloro che si trovino in una delle condizioni ostativo di cui alla legge 18.1.1992, n.16".

L'art. 1, lett. c) della L. n. 16/1992 prevede quali reati ostativi, tra gli altri "*coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b)*"



Pertanto, tenuto conto che il reato ascritto al ricorrente pur rientrando – quanto a tipologia di reato - tra quelli di cui alla lett. c dell'art. 1 L. n. 16 cit., non è allo stato tra quelli definiti ostativi all'assunzione pendendo l'appello avverso la sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Nola che, attualmente, quindi, non risulta confermata in secondo grado.

Entro questi ben circoscritti limiti, non può configurarsi alcun mendacio utile ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 DPR n. 445/2000, posto che pure il controllo dell'amministrazione relativo, come anticipato, alla sola verifica della sussistenza di reati ostativi (nella fattispecie meglio condizioni ostative), avrebbe dato esito negativo.

2.4 In questo senso si è espressa più volte la giurisprudenza amministrativa, evidenziando come la dichiarazione sostitutiva si raccordi con la necessità di valutare, appunto, la sussistenza di reati ostativi all'assunzione o, come nel caso della materia dei bandi di gara, alla stipula del contratto.

Il Consiglio di Stato, muovendo dal dato letterale dell'art. 75 D.P.R. n. 445/00 -secondo cui *“il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”* -, ha chiarito che la decadenza prevista da tale disposizione *“è volta a sanzionare l'accertamento della non veridicità di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsità di una dichiarazione del tutto irrilevante rispetto al conseguimento di quel beneficio”* (v, Cons. Stato, sez. V n. 5192/2015).

Recentemente la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 18699 dell'11 luglio 2019 ha enucleato il principio di diritto secondo cui *“Il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2001, art. 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti temuti”*.

In particolare la Cassazione con tale ultimo arresto, ha precisato che la ratio delle norme in esame non è quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità ma,



richiamando Cass. 23 settembre 2016, n. 18719, ha ritenuto che *“la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75”* quando ciò costituisce *“effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti”* per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.

2.5. Invero, la tutela dell’affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può giungere, pena l’intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l’erroneità o l’insufficienza dichiarativa non siano **con certezza** influenti sotto il profilo del diritto sostanziale.

Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l’assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.

2.6. In sostanza, in applicazione dei summenzionati principi di diritto, questo Tribunale ritiene che la sanzione della decadenza di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 debba necessariamente raccordarsi con i principi giuslavoristici e, in generale, con l’intero sistema di leggi che regolano la materia delle assunzioni alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

In questo ambito specifico, la legge non riconosce all’amministrazione ampia discrezionalità nella scelta del dipendente, stante l’operatività del principio selettivo-concorsuale (art. 97 cost.), e l’esistenza di espresse limitazioni all’assunzione in dipendenza dalla commissione di determinati reati.

L’assenza di discrezionalità comporta che anche qualora venga accertata la commissione di reati in capo all’aspirante dipendente, lo stesso non decade dal diritto all’assunzione se l’illecito penale commesso non rientra nell’elencazione tassativa dei reati ostativi all’assunzione.

Il principio espresso dall’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 deve essere interpretato, per esigenze di razionalità del sistema giustizia e di non contraddizione dello stesso, proprio con la normativa vigente che esclude il diritto all’assunzione se colpevoli di uno dei reati ritenuti ostativi ( o in relazione alle condizioni ostative) per espressa disposizione legislativa.

2.8. Sulla scorta di quanto sin qui argomentato nessun beneficio ha di fatto ottenuto il ricorrente posto che la sua assunzione avrebbe avuto luogo a prescindere dal tenore della dichiarazione resa.



Diverso sarebbe stato se egli avesse omesso di dichiarare la commissione del medesimo reato la cui sentenza penale di condanna fosse risultata già confermata in appello, risultando in tal caso perfezionata la condizione ostativa richiesta dall'art. 3, comma 3, del DM 640/2017 in relazione all'art. 1, lett. c) L. n. 16/1992.

2.9. Alla luce di quanto espresso - tenuto conto della sommarietà del rito e considerato che avverso la sentenza penale del Tribunale di Nola n. 24/2018 pende ricorso in appello - ne consegue l'attuale carattere ingiustificato della sanzione decadenziale applicata dall'amministrazione.

La domanda cautelare va quindi accolta sotto il profilo di cui al motivo n. 3) del ricorso risultando assorbiti gli ulteriori vizi ivi denunciati .

Conseguentemente deve essere accolta anche la domanda di inserimento del ricorrente nelle graduatorie permanenti provinciali di I fascia per il profilo di assistente amministrativo, non risultando contestato dal MIUR il requisito dei 24 mesi di servizio utile ai predetti fini.

2.10 Diversamente non può essere accolta la domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro e quella connessa di condanna alla corresponsione delle mancate retribuzioni, risultando il contratto di lavoro per cui è causa stipulato sino al 30.06.2019, data di scadenza naturale dello stesso (cfr. doc. all.to al fascicolo dell'IC Pisacane).

Ciò che, in questa sede evidentemente, preclude ogni delibazione risultando pertanto assorbita la valutazione circa la sussistenza del *periculum in mora*.

### 3. Sul periculum in mora


Il Tribunale ritiene sussistente anche il concorrente requisito del *periculum in mora* limitatamente alle domande di reinserimento nella graduatoria di III fascia e di inserimento in quelle di I fascia.

L'esclusione dalle graduatorie preclude infatti al ricorrente, attualmente disoccupato di stipulare altri contratti di lavoro con il MIUR, senza i quali egli non è certamente in grado di provvedere al proprio sostentamento e non può accumulare ulteriori punteggi da utilizzare in future procedure di reclutamento perdendo anche la possibilità di essere stabilizzato.

La domanda cautelare va dunque accolta nei limiti indicati.

4. Al merito per le spese processuali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso cautelare proposto da  visti gli artt. 669 *bis*, *octies* e 700 c.p.c. così provvede:



Accoglimento parziale del 03/09/2019  
RG n. 2298/2019 -1

- 1) in parziale accoglimento del ricorso, disapplica il Decreto prot. n. 1117/VII.2 del 21.05.2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I. C. "Carlo Pisacane" nonché il Decreto prot. n. AOOUSPLT del 7.06.2019 emesso dal MIUR – USP Lazio Ufficio VIII –quest'ultimo nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dalle graduatorie permanenti di I fascia;
- 2) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2018/2021 profilo di assistente amministrativo con il punteggio spettante e ad essere inserito nelle graduatorie permanenti provinciali relative al profilo di assistente amministrativo della provincia di Latina ;
- 3) spese al merito

Si comunichi

Latina, 02/09/2019

Il Giudice  
dott.ssa Simona Marotta

